

OGGETTO: **«COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE»
MODIFICATA LA DEFINIZIONE NORMATIVA CHE LE RICONDUCE ALLA
DISCIPLINA DEL LAVORO SUBORDINATO**

La legge 2 novembre 2019, n. 128 - di conversione del d.l. n. 101/2019, recante “*Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*” -, in vigore dal 3 novembre 2019 (ovvero dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. n. 257), ha modificato, tra gli altri, il primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 ^(*), concernente le «*collaborazioni organizzate dal committente*» (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 15/2015), estendendo l'ambito di applicazione della tutela ivi prevista.

La norma di cui al citato primo comma, sia nella versione originaria che in quella attuale, prevede l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni continuative che si concretano in prestazioni lavorative organizzate dal committente (cd collaborazioni “etero organizzate”); per effetto della modifica apportatavi dalla legge n. 128/2019:

- 1) la disciplina della subordinazione trova applicazione anche per le prestazioni lavorative «*prevalentemente*» e non più «*esclusivamente*» personali: di conseguenza possono (altresì) rientrarvi i collaboratori che si avvalgono, ancorché in misura non prevalente, di un'organizzazione di mezzi propri e/o di lavoro altrui;
- 2) viene meno l'espressione «*anche ai tempi e al luogo di lavoro*», riferita alle modalità di esecuzione della prestazione organizzate dal committente: la nuova disposizione si applica perciò in ogni caso di etero organizzazione, a prescindere dal fatto che (anche i) tempi e luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa siano determinati dal committente. Non solo: l'eliminazione del riferimento ai tempi e luoghi della prestazione produce l'effetto di “sfumare” i (già non precisamente definiti) confini del concetto di etero organizzazione, di renderlo più generico e di ampliare, quindi, la discrezionalità dell'interprete (un giudice e/o un ispettore di vigilanza) chiamato a valutare il caso concreto, agevolandone così possibili “letture estensive”, con conseguente maggiori probabilità di vedere attratti i rapporti di collaborazione dalla disciplina del lavoro subordinato.

Quanto sopra – giova evidenziarlo – continua a non trovare applicazione (ex art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015) con riferimento alle:

« a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della Legge n. 289/2002;

d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.» (“Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico”, ndr).

(*) **Art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015**

Testo in vigore fino al 2/11/2019	Testo vigente dal 3/11/2019
<p>A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.</p>	<p>A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.</p>